



Il fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere poi sostituita con gli arresti domiciliari a carico dell'indagato che nella qualità di organizzatore di un gruppo di lavoro dell'Emodinamica in una struttura sanitaria si è ritenuto avesse promosso e capeggiato una associazione finalizzata alla commissione di delitti di corruzione, truffa ai danni del SSN, abuso d'ufficio, falso in atto pubblico e violenza privata, attraverso condotte consistenti in: - sperimentazioni sull'uomo eseguite abusivamente; - installazione di "stent" o "palloni medicati"apparecchiature mediche risultate anche difettose, su pazienti ignari e non informati; - creazione di falsi in cartella clinica; - utilizzo abusivo di attrezzature sanitarie del SSN; - ricezione di denaro, attraverso enti terzi, da parte delle aziende produttrici di dispositivi medici come corrispettivo degli studi sperimentali illeciti l'assegnazione fraudolenta di gare pubbliche a imprenditori "amici" in cambio di denaro o altre utilità.

Con lo stesso provvedimento il GIP, ha disposto nei confronti dell'indagato il sequestro preventivo, fino a concorso della somma di Euro 401.617,71, di quattro conti correnti e, per la parte non capiente, il sequestro per equivalente su tutti i beni immobili e mobili,

Decidendo sulle istanze di riesame proposte, il Tribunale di Modena ha conferato il sequestro.

Contro il provvedimento è stato proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione anche in considerazione della circostanza che il sequestro aveva riguardato conti bancari cointestati.

Profili giuridici

Il Collegio ha osservato che relativamente alla circostanza per cui il sequestro avrebbe illegittimamente e indistintamente riguardato anche conti e depositi cointestati a terzi, senza alcuna prova che gli stessi fossero in realtà nella totale disponibilità dell'indagato, deve rilevarsi che le somme e i valori presenti in conti o depositi cointestati anche a soggetto estraneo al reato, sono soggette a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in quanto quest'ultimo si estende ai beni che sono comunque nella disponibilità dell'indagato (e la cointestazione conferisce ipso facto tale disponibilità), non ostandovi le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti, in forza della normativa civilistica, nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante, sulle quali prevalgono le norme penali in materia di sequestro preventivo preordinato ad evitare che, nelle more dell'adozione del definitivo provvedimento di confisca, i beni che si trovino comunque nella disponibilità dell'indagato possano essere definitivamente dispersi.

Esito del giudizio

La Cassazione ha rigettato il ricorso.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]